## 1. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE CONCEDE L'AIUTO

**1.1.** Stato membro interessato **ITALIA**

**1.2.** Regione/i interessata/e (se del caso)

**REGIONE MARCHE**

**1.3.** Persona di contatto responsabile:

Nome : .**Andrea Bordoni**
Indirizzo : .**c/o REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE – SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA – P.F. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**
**VIA TIZIANO 44 - 60121 ANCONA**.....
Telefono : **071 8063654**.....
Fax : **071 8063049**.....
E-mail : **andrea.bordoni@regione.marche.it**.....

**1.4.** Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente

Nome : .**POLIZZI LUIGI (ITALRAP)**.....
Telefono : .**003222200493**.....
Fax : .**003222200483**.....
E-mail : .**agri@rtue.it**.....

**1.5.** Se desiderate che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali indicatene il nome e l'indirizzo:

Nome: :.....
Indirizzo: :

**1.6.** Indicare il riferimento che desiderate sia riportato nella corrispondenza della Commissione

**Bando Agricoltori Custodi legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)**

## PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI

### STATUS DELLA NOTIFICA

**Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:**

☒ **una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?**

☐ **un possibile aiuto illegale[1]?**

In caso affermativo specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

☐ **una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?**

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Compilare la parte pertinente del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri con particolare attenzione ai criteri che ritenete non siano soddisfatti:

- ✓ Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (*ad esempio se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche)*
- ✓ Assenza di vantaggi (*Ad esempio se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato*)
- ✓ Assenza di selettività/specificità (*Ad esempio se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali*)
- ✓ Nessuna distorsione della concorrenza / nessun ostacolo agli scambi intracomunitari *(Ad esempio se l'attività economica non ha carattere economico o se è solamente locale*).

[1] Ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

## 2. IDENTIFICAZIONE DELL'AIUTO

**2.1.** Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria per gli aiuti individuali):

**Bando Agricoltori Custodi legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)**

**2.2.** Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.

**La legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 nell'art. 8 relativo al Piano Settoriale di intervento, prevede al punto d) di attuare "specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori custodi". Agricoltori custodi individuati dalla L.R. 17 dicembre 2004 n. 28 Integrazione e modifica della L.R. 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" come "i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel repertorio di cui all'articolo 3".**
**Il Regolamento regionale n. 10/2004 di attuazione della L.R. 12/2003 individua nell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare nelle Marche (ASSAM) il soggetto attuatore della politica regionale di conservazione del patrimonio genetico con la gestione del Repertorio regionale e della Rete di Conservazione e Sicurezza nell'ambito della quale, art.4 comma 5, è prevista l'erogazione dei contributi agli agricoltori custodi.**

Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

| | **Obiettivo principale** (*barrare solo una casella*) | **Obiettivo secondario**[2] |
|---|---|---|
| ✓ Sviluppo regionale | ☐ | ☐ |
| ✓ Ricerca e sviluppo | ☐ | ☐ |
| ✓ Protezione ambientale | ☒ | ☐ |
| ✓ Salvataggio di imprese in difficoltà | ☐ | ☐ |
| ✓ Ristrutturazione di imprese in difficoltà | ☐ | ☐ |
| ✓ PMI | ☐ | ☐ |
| ✓ Occupazione | ☐ | ☐ |
| ✓ Formazione | ☐ | ☐ |
| ✓ Capitale di rischio | ☐ | ☐ |
| ✓ Promozione dell'esportazione e | ☐ | ☐ |

[2] Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mirerà in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

| | | |
|---|---|---|
| dell'internazionalizzazione | | |
| ✓ Servizi di interesse economico generale | ☐ | ☐ |
| ✓ Sviluppo settoriale[3] | ☐ | ☒ |
| ✓ Sostegno sociale a singoli consumatori | ☐ | ☐ |
| ✓ Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali | ☐ | ☐ |
| ✓ Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo | ☐ | ☐ |
| ✓ Rimedio a un grave turbamento dell'economia | ☐ | ☐ |
| ✓ Conservazione del patrimonio | ☐ | ☐ |
| ✓ Cultura | ☐ | ☐ |

**2.3.** Regime - Aiuto individuale[4]

**2.3.1.** La notifica riguarda un regime di aiuti?

☒ sì ☐ no

- In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

☐ sì ☒ no

- In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (...) del (...) ?

☐ sì ☐ no

- In caso affermativo utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).

- In caso negativo continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

☐ sì ☐ no

- In caso affermativo, specificare:

Numero dell'aiuto: .....

[3] Specificare il settore al punto 4.2.

[4] Ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione (SG(...)D/...):.../..../.....

Durata del regime originario:.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché: .....

**2.3.2** La notifica riguarda un aiuto individuale?

☐ sì ☒ no

➢ In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

☐ aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:
Titolo : .....
Numero dell'aiuto : .....
Lettera di autorizzazione della Commissione : .....

☐ aiuto individuale non basato su un regime

**2.3.3.** La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

☐ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese[5]. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 1.

☐ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione[6]. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 2.

☐ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione[7]. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 3.

---

[5] Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

[6] Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

[7] Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002 pag. 126.

☐ Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).

## 3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

**3.1.** Elencare le basi giuridiche nazionali indicando le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

Titolo: **Legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano"**
**Legge regionale 17 dicembre 2004 n. 28 "Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno2003 n. 12 – Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano -.**

Riferimento (se del caso):
**Articolo 8, comma 2 punto d) – incentivi agli agricoltori custodi L.R. 12/2003**
**Articolo 1 comma 1 – agricoltori custodi L.R. 28/2004**

**3.2.** Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

☒ Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e se possibile un sito web)

**sito web: www.agri.marche.it/Aree tematiche/Aiuti di stato/biodiversità.pdf**

☐ Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e se possibile un sito web)

**3.3.** Se si tratta di un testo definitivo, indicare se esso contiene una clausola che prevede che l'ente che concede l'aiuto possa concederlo solo dopo che la Commissione ha autorizzato l'aiuto (clausola di sospensione)?

☒ sì ☐ no

## 4. BENEFICIARI

**4.1.** Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari

☐ in una regione non assistita
☐ in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (specificare al livello 3 o inferiore del NUTS)
☐ in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE (specificare al livello 2 o inferiore del NUTS)
☒ mista: specificare **la Regione Marche è una regione mista in quanto una serie di comuni sono aree assistite ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE.**

**4.2.** Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

☐ ..... Nessun settore specifico
☒ ..... A Agricoltura
☐ ..... B Pesca
☐ ..... C Estrazione di minerali
☐ ..... 10.1 Carbon fossile
☐ ..... D Attività manifatturiere
- ☐ .....17 Industrie tessili e dell'abbigliamento
- ☐ .....21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta
- ☐ .....24 Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
- ☐ .....24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- ☐ .....27.1 Siderurgia[8]
- ☐ .....29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
- ☐ .....DL Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
- ☐ .....34.1 Fabbricazione di autoveicoli
- ☐ ..... Altro settore manifatturiero, specificare:.....

☐ ..... E Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua
☐ ..... F Costruzioni
☐ ..... 52 Commercio al dettaglio
☐ ..... H Alberghi e ristoranti (turismo)
☐ ..... I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- ☐ .....60 Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte
- ☐ .....60.1 Trasporti ferroviari
- ☐ .....60.2 Altri trasporti terrestri
- ☐ .....61.1 Trasporti marittimi e costieri
- ☐ .....61.2 Trasporti per vie d'acqua interne

[8] Allegato B della comunicazione della Commissione "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento", GU C 70, del 19.3.2002, pag. 8.

☐ .....62 Trasporti aerei
☐ ..... 64 Poste e telecomunicazioni
☐ ..... J Intermediazione monetaria e finanziaria
☐ ..... 72 Informatica e attività connesse
☐ ..... 92 Attività ricreative, culturali e sportive
☐ ..... Altro, precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.1[9]
.....

**4.3.** Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario :.....
Tipo di beneficiario :.....

☐ PMI

Numero di dipendenti : .....
Fatturato annuo: : .....
Totale di bilancio annuo : .....
Indipendenza : .....

*(allegare una dichiarazione sull'onore in linea con la raccomandazione della Commissione sulle PMI[10] o fornire documenti giustificativi della rispondenza ai criteri sopra indicati)*:
.....

☐ grande impresa

☐ impresa in difficoltà[11]

**4.4.** Per un regime di aiuto:

Tipo di beneficiari:

☐ tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)
☐ solo grandi imprese
☐ piccole e medie imprese
  ☐ medie imprese
  ☐ piccole imprese
  ☐ microimprese

☒ i seguenti beneficiari: **imprenditori agricoli e soggetti privati in possesso di idoneo terreno agricolo, in forma singola o associata, operanti e con aziende ubicate nel territorio della Regione Marche.**

---

[9] La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

[10] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36 e progetto di regolamento della Commissione (CE) n. .../... recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

[11] Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 218)

numero stimato di beneficiari:

☐ inferiore a 10
☒ da 11 a 50
☐ da 51 a 100
☐ da 101 a 500
☐ da 501 a 1000
☐ superiore a 1000

## 5. IMPORTO DELL'AIUTO / SPESA ANNUALE

Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:
.....
Per un regime di aiuti indicare l'importo annuale della dotazione prevista e l'importo totale (in moneta nazionale):
**euro 20.000 annuale**

Per le misure fiscali indicare la stima della diminuzione del gettito annua e totale dovuta alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:
.....
Se la dotazione non è adottata annualmente indicare a quale periodo si riferisce:
.....
Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente indicare gli effetti finanziari delle modifiche del regime notificate:
.....

## 6. FORMA DELL'AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario o dei beneficiari (se del caso per ciascuna misura):

☒ Sovvenzione diretta
☐ Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
☐ Abbuono di interessi
☐ Agevolazione fiscale (es. detrazione di imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota, differimento dell'imposta). Specificare: .....
.....
☐ Riduzione dei contributi di previdenza sociale
☐ Offerta di capitale di rischio
☐ Estinzione del debito
☐ Garanzia (fornire anche informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)
☐ Altro. Specificare.

Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione precisandone in particolare l'intensità e il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità.

**Il contributo previsto dall'Art. 8 della L.R. 12/2003 consisterà in un aiuto diretto agli agricoltori custodi (Art. 4 del regolamento regionale n. 10/2004 di attuazione della L.R. 12/2003) che a seguito dell'iscrizione all'elenco regionale, istituito e gestito dall'ASSAM riceveranno da questa l'incarico di coltivazione "in situ" delle risorse genetiche autoctone locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale.**
**L'Agricoltore custode svolge un'attività di conservazione e riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione salvaguardandole dal pericolo di erosione genetica. Per tale servizio riceve un rimborso commisurato ai costi che il coltivatore stesso deve sostenere per assicurare la conservazione e la riproduzione delle risorse genetiche affidategli.**
**L'agricoltore custode coltiva le risorse consegnategli dall'ASSAM su piccole superfici (mediamente circa 100 mq per le orticole, 1.000 mq per il mais e 10.000 mq per i cereali a paglia) sufficienti a garantire la riproduzione in purezza delle limitate quantità di sementi (per le specie a riproduzione gamica) o di materiale di moltiplicazione (per le specie a riproduzione agamica) necessarie per assicurare la conservazione della risorsa.**
**Il compito principale dell'Agricoltore Custode oltre a quello della riproduzione della risorsa genetica assegnata è soprattutto quello di salvaguardarla da eventuali contaminazioni, alterazioni o distruzioni. Sarà necessario quindi adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere la "purezza varietale", soprattutto per le specie allogame e quelle a riproduzione gamica iniziando dal rispetto di una adeguata distanza da altre colture della stessa specie.**
**Si prevede pertanto un rimborso forfetario annuo per ciascuna varietà che il coltivatore custode conserva e riproduce e un importo massimo annuale a coltivatore custode**
**Il rimborso sarà differenziato a seconda del sistema di riproduzione e fecondazione di ciascuna specie e consisterà in un importo forfetario annuo definito per varietà conservata, per un minimo di superficie coltivata fino ad un massimo di 600,00 Euro ad ettaro.**
**Gli importi forfetari annuali, IVA inclusa, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:**

**SPECIE ERBACEE**

**Gruppo 1 - principalmente autogame: orzo - €. 413,00;**

**Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): fagiolo - €. 155,00;**

**Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava - €. 163,00;**

**Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): mais - €. 294,00.**

**La procedura per la concessione dell'aiuto prevede l'iscrizione dell'agricoltore custode all'elenco regionale tenuto dall'ASSAM. L'istanza dell'operatore interessato dovrà contenere la documentazione attestante la specifica esperienza o capacità professionale nella produzione delle sementi.**
**L'ASSAM, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzione, apposito incarico a uno o più agricoltori custodi iscritti nell'elenco secondo i seguenti criteri:**
**- l'agricoltore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa;**
**- l'agricoltore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.**

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale specificare come è finanziato:

☐ Prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario che non sia lo Stato. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi. Allegare una copia della base giuridica per l'imposizione dei prelievi. .....
☐ Riserve accumulate
☐ Imprese pubbliche
☐ Altro (specificare):.

## 7. DURATA

**7.1.** Per un aiuto individuale:

Indicare la data in cui si darà esecuzione all'aiuto (se l'aiuto sarà concesso in più rate indicare la data di ciascuna rata).....

Specificare la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto, se del caso
.....

**7.2.** Per un regime di aiuti:

Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto .**1 gennaio 2008**

Indicare la data entro la quale può essere concesso l'aiuto **31 gennaio 2013**

Se la durata è superiore ai sei anni spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:

**L'obiettivo del regime di aiuti è quello di assicurare la conservazione in situ di risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione e pertanto tale obiettivo può ritenersi conseguito solo quando tutte le risorse genetiche vegetali individuate nell'ambito del sistema dei repertori previsti dalla L.R. 12/2003 saranno uscite dallo stato di rischio di estinzione.**

**Per il conseguimento degli obiettivi del regime di aiuto si ritiene molto probabile la necessità di un periodo più lungo di sei anni, anche se per ora è stato inserito il limite definito dalla normativa comunitaria e potrebbe essere pertanto necessario prevedere un prolungamento dell'aiuto con un nuovo regime di aiuto o l'estensione dello stesso**

## 8. CUMULO DI TIPI DIVERSI DI AIUTI:

L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

☐ sì ☒ no

In caso affermativo descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo: .....
.....

## 9. SEGRETO D'UFFICIO

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

☐ sì ☒ no

In caso affermativo indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:
.....
.....

In caso negativo la Commissione pubblicherà la sua decisione senza ulteriore consultazione dello Stato membro.

## 10. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, le linee direttrici e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

☐ Aiuto alle PMI

- ☐ Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 70/2001
- ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica
- ☐ Aiuti alle PMI nel settore agricolo

☐ Aiuto alla formazione

- ☐ Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 68/2001
- ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica

☐ Aiuto all'occupazione

- ☐ Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 2204/2002
- ☐ Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 2204/2002
- ☐ Notifica per ragioni di certezza giuridica

☐ Aiuto regionale
☐ Aiuto nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento
☐ Aiuto alla ricerca e sviluppo
☐ Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
☐ Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
☐ Aiuto per la produzione di audiovisivi
☐ Aiuto alla protezione ambientale
☐ Aiuto al capitale di rischio
☒ Aiuti al settore agricolo
☐ Aiuti al settore della pesca
☐ Aiuti al settore dei trasporti

Qualora i regolamenti, discipline, linee guida o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, fornire le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b) e l'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura, ai trasporti, e alla pesca.

## 11. ORDINI DI RECUPERO PENDENTI

Relativamente agli aiuti individuali qualcuno dei beneficiari potenziali della misura ha ricevuto un aiuto di Stato per il quale è pendente un ordine di recupero della Commissione?

☐ sì ☐ no

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:.....
.....
.....
.....
.....

## 12. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

## 13. ALLEGATI

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web per i documenti in questione.

- **Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano"**
- **Legge regionale 17 dicembre 2004 n. 28 Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 " Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano"**
- **Regolamento regionale 18 ottobre 2004 n. 10 Attuazione della L.R. 3 giugno 2003 n. 12 " Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano"**

## 14. DICHIARAZIONE

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo .**Ancona,** .....

Firma: .....

Nome e funzione del firmatario .**Dr. Vincenzo Cimino – P.F. Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca – Regione Marche.**

## PARTE II. INFORMAZIONI SINTETICHE DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero dell'aiuto:** | (riservato alla Commissione) | | |
| **Stato membro:** | **ITALIA** | | |
| **Regione:** | **MARCHE** | | |
| **Titolo e obiettivo dei regimi di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale (aiuto basato su un regime soggetto tuttavia a notifica individuale e aiuto non basato su un regime):** | **Bando Agricoltori Custodi legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)**<br><br>**Corresponsione agli agricoltori custodi incaricati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 10/2004,di attuazione della legge regionale 64/2004, di un importo forfetario, a titolo di rimborso per le spese sostenute per la conservazione delle risorse assegnate** | | |
| **Base giuridica:** | **Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)**<br><br>**Legge regionale 17 dicembre 2004 n. 28 (Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 " Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano")** | | |
| **Spesa annuale prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso:**<br>**(in moneta nazionale)** | Regime di aiuto | Spesa annuale prevista: | **20.000 euro** |
| | | Importo totale: | ... milioni di euro |
| | Aiuto individuale | Importo totale di ciascuna misura: | ... milioni di euro |

| | |
|---|---|
| **Durata:** | **L'obiettivo del regime di aiuti è quello di assicurare la conservazione in situ di risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione e pertanto tale obiettivo può ritenersi conseguito solo quando tutte le risorse genetiche vegetali individuate nell'ambito del sistema dei repertori previsti dalla L.R. 12/2003 saranno uscite dallo stato di rischio di estinzione.**<br>**Pertanto la durata dell'aiuto non può essere prevista con esattezza.** |
| **Intensità d'aiuto massima dell'aiuto individuale o del regime di aiuti:** | **Il rimborso spesa consiste in un importo forfetario annuale definito per varietà conservata, per un minimo di superficie coltivata di 100 mq.**<br>**Gli importi forfetari annuali, IVA inclusa, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:**<br><br>**SPECIE ERBACEE**<br><br>**Gruppo 1 - principalmente autogame : orzo e altri cereali vernini - €. 413,00;**<br><br>**Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): fagiolo - €. 155,00;**<br><br>**Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava - €. 163,00;**<br><br>**Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): mais - €. 294,00.** |
| **Settore economico interessato (o settori):** | *Settore A: Agricoltura* |
| **Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto** | **Regione Marche**<br>**Via Tiziano n. 44**<br>**60100 Ancona** |

## PARTE III 12

## SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

*Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013*[1]*. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.*

## 1. PRODOTTI INTERESSATI

La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

☐ patate diverse dalle patate da fecola

☐ carne equina

☐ caffè

☐ sughero

☐ aceti di alcole

☒ La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

## 2. EFFETTO INCENTIVANTE

A. Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

☒ sì ☐ no

*In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.*

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

[1] GU...

☐ sì ☐ no

*In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.*

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;

c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

☒ sì ☐ no

*In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.*

B. Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

☐ sì ☐ no

*In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.*

C. Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?

☐ sì ☐ no

*In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.*

## 3. TIPO DI AIUTO

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

**MISURE DI SVILUPPO RURALE**

A. ☐ Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
B. ☐ Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

C. ☒ Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali
C *bis*. ☐ Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE[2]
D. ☐ Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni
E. ☐ Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori
F. ☐ Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
G. ☐ Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola
H. ☐ Aiuti a favore delle associazioni di produttori
I. ☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria
J. ☐ Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
K. ☐ Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
L. ☐ Aiuti al settore zootecnico
M. ☐ Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

**GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI**

N. ☐ Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di ☐ produzione agricola
O. ☐ Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
P. ☐ Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Q. ☐ Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

**ALTRI AIUTI**

R. ☐ Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
S. ☐ Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE[3]
T. ☐ Aiuti per il settore forestale

---

[2] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[3] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

## PARTE III.12.C

### SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

*Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) oppure destinati a migliorare il benessere degli animali, di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013[1] (in appresso: "gli orientamenti") e agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[2].*

- La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono **volontariamente** impegni agroambientali (articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)?

  ☒ sì ☐ no

  In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente scheda di informazioni supplementari (SIS) relativa agli "*Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale*".

- La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono **volontariamente** impegni per il benessere degli animali (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio)?

  ☐ sì ☐ no

  In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente SIS relativa agli "*Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali*".

- L'aiuto riguarda unicamente **investimenti** nel settore ambientale (punto 56 degli orientamenti)?

  ☐ sì ☐ no

  In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa agli "*Aiuti a favore di investimenti nel settore agricolo*".

- L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali **attività di formazione e consulenza** a favore dei produttori agricoli (punto IV.K degli orientamenti)?

  ☐ sì ☐ no

  In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa al punto *IV.K* degli orientamenti.

---

1 GU ...

2 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

- Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e)....

**L'Agricoltore custode svolge un'attività di conservazione e riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione salvaguardandole dal pericolo di erosione genetica. Per tale servizio riceve un rimborso commisurato ai costi che il coltivatore stesso deve sostenere per assicurare la conservazione e la riproduzione delle risorse genetiche affidategli.**

**L'agricoltore custode coltiva le risorse consegnategli dall'ASSAM su piccole superfici (mediamente circa 100 mq per le orticole, 1.000 mq per il mais e 10.000 mq per i cereali a paglia) sufficienti a garantire la riproduzione in purezza delle limitate quantità di sementi, necessarie per assicurare la conservazione della risorsa.**

- La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

☒ sì ☐ no

*In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.*

**L'aiuto in oggetto costituisce una tipologia di intervento prevista nella Sottomisura e) Tutela delle risorse genetiche in agricoltura, compresa nella misura 2.1.4. Pagamenti agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2007 / 2013 attualmente in fase di approvazione presso la Commissione Europea**

.....

*In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.*

## AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

### 1. OBIETTIVO DELLA MISURA

1.1. Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

☐ forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica – riduzione dei costi di produzione;

☐ estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità – miglioramento e riconversione della produzione;

☐ tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi – incremento della qualità;
salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;

☐ ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.

Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi sopra elencati, indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. (Effettuare una descrizione dettagliata)

**Preservare e tutelare sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali appartenenti al patrimonio naturale di interesse agrario delle Marche**

.....
.....

*1.1.1. Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell'ambiente?*

.....

.....

## 2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. L'aiuto sarà concesso ad agricoltori e/o ad altri gestori del territorio (articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 1698/2005) che assumono impegni agroambientali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

☒ sì ☐ no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

☐ sì ☒ no

*In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata*

.....
.....

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE)

n. 1782/2003[3] nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

☒ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.*

2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni agroambientali vanno al di là della loro applicazione.

**Si tratta della conservazione "in situ" di varietà locali a rischio di estinzione, per le quali occorre particolare attenzione nelle pratiche colturali, sia per la rarità delle piante coltivate, sia per il rispetto della purezza varietale soprattutto per quelle specie a riproduzione gamica (distanze di sicurezza, sistemi di protezione dell'impollinazione, ecc.).**

.....
.....

## 3. IMPORTO DELL'AIUTO

3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali:

☐ per colture perenni specializzate ..... (importo massimo di 900 EUR/ha)

☐ per colture annuali ..... (importo massimo di 600 EUR/ha)

☐ per altri usi dei terreni .....(importo massimo di 450 EUR/ha)

☐ per razze locali minacciate di abbandono ... (importo massimo di 200 EUR/UBA)

☐ altro?.....

**Si riportano di seguito le tabelle contenenti un elenco dettagliato dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, a giustificazione degli importi previsti al punto 6 della "Parte I. Informazioni generali" della presente notifica**

**SPECIE ERBACEE**

[3] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

**Gruppo 1 – Esempio: varietà locale "Orzo mondo"**

| Costi aggiuntivi del Coltivatore Custode (per 10.000 mq di coltura) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **operazione** | **ore uomo** | **costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)** | **ore macchina** | **costo lav. macch. (costo orario €. 5/ora)** | **costo concimi, antiparas. e altri costi variabili (al ql)** | **tot. costi** |
| preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.) | 3 | 23,25 | 3 | 15,00 | | |
| concia del seme | 2 | 15,5 | | | 2,00 | |
| semina a righe | 2 | 15,5 | 2 | 10,00 | | |
| diserbo | 1 | 7,75 | 1 | 5,00 | 35,00 | |
| concimazioni | 2 | 15,5 | 2 | 10,00 | 93,00 | |
| epurazione 1° passaggio | 10 | 77,5 | | | | |
| epurazione 2° passaggio | 6 | 46,5 | | | | |
| mietitrebbiatura e pulitura della macchina. | 2,5 | 19,38 | 1 | 5,00 | | |
| insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura | 2 | 15,50 | | | 1,81 | |
| | | 236,38 | | 45,00 | 131,81 | **413,19** |

**Gruppo 2 – Esempio: varietà locale "Mais ottofile"**

| Costi aggiuntivi del Coltivatore Custode (per 1.000 mq di coltura) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **operazione** | **ore uomo** | **costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)** | **ore macchina** | **costo lav. macch. (costo orario €. 5/ora)** | **costo concimi, antiparas. e altri costi variabili (al ql)** | **tot. costi** |
| preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.) | 1,0 | 7,75 | 1,0 | 5,00 | | |
| concia del seme | 0,2 | 1,55 | | | 0,20 | |
| semina a righe | 0,2 | 1,55 | 0,2 | 1,00 | | |
| diserbo | 0,2 | 1,55 | 0,2 | 1,00 | 10,00 | |
| concimazioni | 0,3 | 2,33 | 0,3 | 1,50 | 21,25 | |
| epurazione 1° passaggio | 15 | 116,25 | | | | |
| epurazione 2° passaggio | 15 | 116,25 | | | | |
| mietitrebbiatura e pulitura della macchina. | 0,3 | 2,33 | 0.2 | 1,00 | | |
| insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura | 0,5 | 3,87 | | | 0,18 | |
| | | 253,43 | | 9,50 | 31,63 | **294,56** |

**Gruppo 3 – Esempio: varietà locale "Fagiolo monachello"**

| Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq di coltura) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **operazione** | **ore uomo** | **costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)** | **ore macchina** | **costo lav. macch. (costo orario €. 5/ora)** | **costo concimi, antiparas. e altri costi variabili** | **tot. costi** |
| preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.) | 0,5 | 3,88 | 0,50 | 2,50 | | |
| semina a poste | 1,5 | 11,63 | | | | |
| cure colturali manuali (sarchiature, tutoramento, cimature) | 4 | 31,00 | | | | |
| concimazioni | 1 | 7,75 | | | 2,70 | |
| antiparassitari | 1 | 7,75 | | | 2,20 | |
| irrigazioni | 2 | 15,50 | | | | |
| epurazione 1° | 0,5 | 3,88 | | | | |
| epurazione 2° | 0,5 | 3,88 | | | | |
| raccolta manuale | 4 | 31,00 | | | | |
| sgranatura | 2 | 15,50 | | | | |
| essiccazione | 1 | 7,75 | | | | |
| insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura | 1 | 7,75 | | | 1,00 | |
| | | 147,25 | | 2,50 | 5,90 | **155.65** |

**Gruppo 4 – Esempio: varietà locale "Fava di Fratte Rosa"**

| Costi del Coltivatore Custode (2) (per 100 mq di coltura) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **operazione** | **ore uomo** | **costo lav. uomo (€ 7,75/h uomo)** | **ore macchina** | **costo lav. macch. (costo orario €. 5/ora)** | **costo concimi, antiparas. e altri costi variabili** | **tot. costi** |
| preparazione del terreno (aratura, letto di semina, ecc.) | 0,50 | 3,88 | 0,50 | 2,50 | | |
| semina a poste | 1,50 | 11,63 | | | | |
| sarchiature | 4,00 | 31,00 | | | | |
| concimazioni | 2,00 | 15,50 | | | 2,50 | |
| antiparassitari | 2,50 | 19,38 | | | 2,10 | |
| epurazione 1° | 1,00 | 7,75 | | | | |
| epurazione 2° | 1,00 | 7,75 | | | | |
| raccolta manuale | 4,00 | 31,00 | | | | |
| sgranatura | 2,00 | 15,50 | | | | |
| essiccazione | 1,00 | 7,75 | | | | |
| insacchettamento del seme, conservazione ed etichettatura | 0,50 | 3,88 | | | 1,00 | |
| | | 155,00 | | 2,50 | 5,60 | **163,10** |

1c

*In caso di superamento degli importi massimi menzionati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

3.2. La misura di sostegno è concessa annualmente?

☒ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità*

.....
.....

3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:
— il mancato guadagno,
— i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e
— la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione?

***SI***

*Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione*

**Sulla base dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto come da tabelle riportate al punto 3.1**

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

☒ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione*

.....
.....

3.4. I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

☐ sì ☒ no

*In caso di risposta affermativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

.....
.....
.....

3.5. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agroambientali assunti in passato?

☐ sì ☒ no

3.6. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti

.....

3.7. È prevista la concessione di un aiuto per i costi degli investimenti non remunerativi connessi all'adempimento di impegni agroambientali? (Si considerano non remunerativi gli investimenti che non danno luogo ad un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.)

☐ sì ☒ no

3.8. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100%)

...

## AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

### 1. OBIETTIVO DELLA MISURA

Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

- ☐ acqua e cibo maggiormente adeguati alle necessità naturali;
- ☐ condizioni di alloggio (spazio disponibile, lettiere, luce naturale);
- ☐ accesso all'esterno;
- ☐ assenza di mutilazioni sistematiche, isolamento o detenzione in stato di legatura permanente;
- ☐ prevenzione di patologie principalmente determinate dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione.

(Effettuare una descrizione dettagliata)

.....

.....

*Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?*

.....

### 2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. L'aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

☐ sì ☐ no

2.2 Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

☐ sì ☐ no

*In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata*

.....

.....

2.3 Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003[4] e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma per lo sviluppo rurale.

☐ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.*

2.4 Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

.....

.....

## 3. IMPORTO DELL'AIUTO

3.1 Indicare l'importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

..... (importo massimo di 500 EUR/UBA)

*Se l'importo supera i 500 EUR/UBA, giustificarne la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

3.2 La misura di sostegno è concessa annualmente?

☐ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità*

.....

.....

3.3 L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

— il mancato guadagno,

— i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e

— la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

☐ sì ☐ no

*Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione e dei costi degli investimenti non remunerativi*

……
……

3.4 Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

☐ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione*

……
……

3.5 I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?

☐ sì ☐ no

*In caso di risposta negativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.*

……
……
……

3.6. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?

☐ sì ☐ no

3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti

……

3.8. È prevista la concessione di un aiuto a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali (per investimenti non produttivi si intendono investimenti che non comportano aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola)?

☐ sì ☐ no

3.9. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100%)

• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2003, n. 132.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ATTIVITÀ ITTICHE, COMMERCIO, TUTELA CONSUMATORI CACCIA, PESCA SPORTIVA.

---

*Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12.*

## Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.

*Il Consiglio regionale ha approvato;*

*il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1
*(Finalità)*

1. La Regione tutela le risorse genetiche animali e vegetali del proprio territorio, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.

Art. 2
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge sono considerate varietà da conservazione le varietà, le razze, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi a piante ed animali:
a) autoctoni, coltivati e allevati o spontanei affini a specie coltivate o allevate;
b) non autoctoni, purché introdotti sul territorio regionale da almeno cinquanta anni, integratisi negli agroecosistemi locali, con caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
c) non autoctoni sviluppati per ricostituire la diversità genetica di specie coltivate le cui varietà locali siano quasi completamente scomparse;
d) non più coltivati o allevati sul territorio regionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
2. Sono altresì da considerare varietà da conservazione le specie animali autoctone e di interesse ittico-venatorio la cui integrità genetica viene messa a rischio dai ripopolamenti.
3. Per ambito locale si intende il territorio di "autoctonia" di una determinata risorsa genetica, ricadente nell'ambito territoriale regionale.

Art. 3
*(Repertorio regionale del patrimonio genetico)*

1. È istituito il Repertorio regionale del patrimonio genetico suddiviso in sezione animale e vegetale.
2. La Giunta regionale individua con le modalità di cui all'articolo 7:
a) il soggetto gestore del Repertorio;
b) i criteri e le modalità della gestione del Repertorio medesimo.

Art. 4
*(Commissioni tecnico-scientifiche)*

1. Sono istituite presso la Giunta regionale la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, coordinate da un funzionario del servizio regionale competente in materia di agricoltura, componente di entrambe le Commissioni.
2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria;
b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
c) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.
3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di ambiente;
b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.
4. Le Commissioni di cui al comma 1 possono avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.
5. Le Commissioni di cui al comma 1 restano in carica per cinque anni ed eleggono nel proprio seno il presidente.
6. Per la nomina dei componenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di nomine.
7. Le Commissioni di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta.
8. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 diversi dai dipendenti regionali spetta per ogni seduta un'indennità di presenza pari a euro 50, nonché i rimborsi spese previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 5
*(Funzioni delle Commissioni tecnico-scientifiche)*

1. Le Commissioni hanno il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire, nell'ambito del regolamento, l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
c) determinare i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.

Art. 6
*(Rete di conservazione e sicurezza)*

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata "rete", cui possono aderire Comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli ed associati.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione *in situ* ed *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
3. La Regione, sulla base delle indicazioni della competente Commissione tecnico-scientifica, individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione, residenti negli ambienti nei quali esse hanno sviluppato le loro specifiche e particolari proprietà.

Art. 7
*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un regolamento con il quale stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui all'articolo 3 nel rispetto dei seguenti principi:
1) il Repertorio è organizzato in modo tale da tenere in considerazione le caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
2) le varietà e le razze di cui all'articolo 2 sono iscritte al Repertorio su richiesta della Regione, delle Province, di enti scientifici, di enti pubblici, di organizzazioni e associazioni private, di singoli cittadini;
3) le varietà da conservazione per essere iscritte al Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;
4) l'iscrizione al Repertorio è gratuita ed avviene previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;
5) il materiale iscritto al Repertorio può essere cancellato previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 2;
b) le tipologie di intervento in relazione alle differenti categorie di risorse genetiche;
c) il soggetto gestore del Repertorio del patrimonio regionale genetico;
d) le modalità specifiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie di cui alla vigente normativa statale, agevolando la circolazione di materiale sano o risanato senza oneri per i custodi e assicurando, nel rispetto della normativa comunitaria, la distribuzione in ambito locale dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle varietà da conservazione.

Art. 8
*(Piano settoriale di intervento)*

1. La Regione approva, ogni triennio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
2. Con il piano settoriale di cui al comma 1, la Regione:
a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale;
b) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico, sia privato, tendenti alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità autoctona di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà da conservazione;
c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle varietà da conservazione;
d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori custodi.
3. In applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando i soggetti beneficiari dei contributi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

Art. 9
*(Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo)*

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

Art. 10
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dall'anno 2004, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB di competenza del bilancio di previsione per l'anno 2004 e successivi, in apposito capitolo che la giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 3 giugno 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

**Note**

**Nota all'art. 4, comma 8**

La l.r. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

**Nota all'art. 9, comma 1**

Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Ratificato con legge n. 1203/1957 e modificato con leggi n. 454/1992 e 209/1998) è il seguente:
"Articolo 87 (ex articolo 92) - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza della Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".
"Articolo 88 (ex articolo 93) - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

**Nota all'art. 10, comma 1**

Il testo dell'art. 6, comma 1, della l.r. 31/2001 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è il seguente:
"Art. 6 - *Leggi di spesa* - 1. Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tali casi la Regione può dare corso alle procedure e agli adempi-

menti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 46.
(Omissis)".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Avenali, Tontini, Franceschetti, Amati, Mollaroli n. 152 del 4 novembre 2002;
- Parere della II commissione permanente in data 10 aprile 2003;
- Relazione della III commissione permanente in data 8 maggio 2003;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2003, n. 132.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SVILUPPO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E RURALI.

# SEZIONE II

## *DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE*

*Deliberazione n. 1179 del 19/03/2003.*

**Laboratorio di studi politici e sociali (La Polis) dell'Istituto di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino - Affidamento incarichi di aggiornamento del progetto di ricerca "Atlante regionale della società e delle tematiche territoriali" e di consulenza ad organismi consiliari.**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

omissis

DELIBERA

1) di rinnovare al Laboratorio di Studi Politici e Sociali (La Polis) dell'Istituto di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino sotto la direzione del Prof. Ilvo Diamanti, l'incarico dell'aggiornamento del progetto di ricerca "Atlante regionale della società e delle dinamiche territoriali" secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione sotto lettere A ed A1 e parte integrante della stessa. L'aggiornamento è articolato nelle seguenti mappe:
a) Mappa sui valori e le opinioni dei cittadini marchigiani;
b) Mappa delle dinamiche politiche e socio-economiche della popolazione;
c) Mappa delle politiche urbane dell'integrazione degli immigrati;
2) di dare atto che nell'ambito delle mappe di cui ai punti a) - b) - c), verranno approfondite le tematiche indicate negli allegati A ed A1;
3) di stabilire, così come indicato nell'allegato A1, che i risultati della ricerca siano presentati entro il 30 Novembre 2003 per le indagini e gli aggiornamenti a carattere annuale ed entro il 31 Ottobre 2004 per le indagini e le ricerche a carattere biennale;
4) di attribuire all'Università degli Studi di Urbino per l'aggiornamento della ricerca, come riportato nell'allegato A1, la somma complessiva di Euro 83.000,00 con le seguenti modalità di erogazione meglio specificate nella convenzione:
*a) All'atto della comunicazione di avvio di ciascuna linea di ricerca, le somme indicate nell'allegato A1, per complessivi Euro 35.333,33;*
*b) A seguito della presentazione dei rapporti finali sulle ricerche annuali prevista per Novembre 2003, la somma complessiva di Euro 23.000,00;*
*c) A seguito della presentazione di elaborati o relazioni intermedie sulle ricerche ed indagini a carattere biennale prevista per Aprile 2004, la somma complessiva di Euro 12.333,33;*
*d) A seguito della presentazione dei rapporti finali sulle ricerche biennali prevista per Ottobre 2004 la somma complessiva di Euro 12.333,33;*
5) di conferire al Laboratorio di Studi Politici e Sociali (La Polis) dell'Istituto di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino, l'incarico di consulenza alla Presidenza, all'Ufficio di Presidenza, alle Commissioni Consilairi e Statuto sulle tematiche dello Statuto, della legge elettorale, regolamento interno e definizione e sperimentazione di un modello di valutazione delle politiche regionali come indicato nell'allegato A2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6) di stabilire, che la consulenza abbia durata annuale e decorra dall'Aprile 2003 a Marzo 2004;
7) di dare atto che tutta l'attività di consulenza sarà svolta sotto la Direzione del Prof. Ilvo Diamanti e sarà curata, dal Prof. Antonio Agosta per quanto attiene le tematiche relative alla legge elettorale ed a quelle statutarie, dalla Prof.ssa Maria Stella Righettini, per quanto riguarda la definizione e sperimentazione di un modello di valutazione delle politiche regionali e da altri professori dell'Istituto, per quanto attiene le restanti materie oggetto della consulenza;
8) di attribuire all'Università degli Studi di Urbino per lo svolgimento dell'attività di consulenza di cui al punto 5), la somma complessiva di Euro 36.000,00 da liquidare trimestralmente in via posticipata a seguito di relazione del Dirigente Segretario dell'Ufficio di Presidenza, sul regolare espletamento dell'incarico;
9) di incaricare il Dirigente del Servizio Amministrazione di procedere alla liquidazione ed erogazione delle somme previste ai punti 4) e 8) della presente deliberazione, secondo le modalità ed alle condizioni ivi indicate, meglio specificate nella convenzione e previo esame dei prodotti e delle relazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza;
10) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sub B);
11) di impegnare in attuazione della presente deliberazione, la somma complessiva di Euro 119.000,00 a carico dell'unità previsionale di base n. 10000 del capitolo n. 1108 cod. 0802 del bilancio di previsione dell'anno 2003;
12) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

# ATTI DELLA REGIONE

## *LEGGI REGIONALI*

**Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 28.**

*Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".*

*Il Consiglio regionale ha approvato;*

*il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale :

Art. 1
*(Integrazione all'articolo 2 della l.r. 12/2003)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano) è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per agricoltori custodi si intendono i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 3."

Art. 2
*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 12/2003)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2003 sono soppresse le parole "residenti negli ambienti nei quali esse hanno sviluppato le loro specifiche e particolari proprietà".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 17/12/2004

IL PRESIDENTE
(Dott. Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

## NOTE

**Note all'art. 1, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 2 - (*Definizioni*) - 1. Ai fini della presente legge sono considerate varietà da conservazione le varietà, le razze, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi a piante ed animali:
a) autoctoni, coltivati e allevati o spontanei affini a specie coltivate o allevate;
b) non autoctoni, purché introdotti sul territorio regionale da almeno cinquanta anni, integratisi negli agroecosistemi locali, con caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
c) non autoctoni sviluppati per ricostituire la diversità genetica di specie coltivate le cui varietà locali siano quasi completamente scomparse;
d) non più coltivati o allevati sul territorio regionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
2. Sono altresì da considerare varietà da conservazione le specie animali autoctone e di interesse ittico-venatorio la cui integrità genetica viene messa a rischio dai ripopolamenti.
3. Per ambito locale si intende il territorio di "autoctonia" di una determinata risorsa genetica, ricadente nell'ambito territoriale regionale.
**3 bis. Per agricoltori custodi si intendono i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 3.**

**Note all'art. 2, comma 1**

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 6 - (*Rete di conservazione e sicurezza*) - 1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata "rete", cui possono aderire comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli ed associati.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione *in situ* ed *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
**3. La Regione, sulla base delle indicazioni della competente Commissione tecnico-scientifica, individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.**



91

**a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Avenali, Cesaroni, Viventi, Tontini, Comi, Moruzzi, Gasperi, Donati n. 273 del 23 novembre 2004;
• Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 2 dicembre 2004;
• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 212 del 14 dicembre 2004.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:**
**Sviluppo e gestione delle attività agricole e rurali**

## *DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE*

---

**Deliberazione amministrativa n. 156 del 14/12/2004.**
*Istituzione della riserva naturale della Sentina.*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed in particolare l'articolo 11 il quale dispone che le riserve naturali siano istituite con atto approvato dal Consiglio regionale che definisca: il perimetro provvisorio dell'area, gli ogni di gestione, la sede, i principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le previsioni di spesa ed i relativi finanziamenti;
Viste le proprie deliberazioni 25 luglio 2001, n. 41 e 12 novembre 2003, n. 109 che hanno disposto l'istituzione della riserva naturale della Sentina;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio aree naturali protette e ciclo dei rifiuti, reso nella proposta della Giunta regionale;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della P.O. "Controllo contabile della spesa del dipartimento territorio e ambiente", resa nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 15/1994, l'atto istitutivo della riserva naturale della Sentina, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva".



22

# Regione Marche

## Regolamento regionale

ATTUAZIONE DELLA L.R. 3 GIUGNO 2003, N. 12: "TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI E VEGETALI DEL TERRITORIO MARCHIGIANO"

Approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 150 del 18 ottobre 2004

Si assegna il n. 10/2004
della serie dei regolamenti

Il Segretario della Giunta

23

# Il Presidente della Giunta regionale

Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 concernente: "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano";

Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 18 ottobre 2004 n. 150;

Visto l'art. 51 dello Statuto della Regione;

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1
*(Soggetto gestore del Repertorio)*

1. L'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) è il soggetto gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico istituito dall'articolo 3 della l.r. 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), di seguito denominati Repertorio e legge.

2. La domanda di iscrizione al Repertorio, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, è presentata all'ASSAM sulla base del formulario allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione ivi prescritta (Allegato).

3. L'ASSAM provvede all'istruttoria delle domande e le invia, complete della documentazione, alla Commissione tecnico-scientifica competente istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge, per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4), della legge medesima.

4. Acquisito il parere favorevole della Commissione, l'ASSAM provvede all'iscrizione gratuita della varietà o razza e la comunica al richiedente.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), della legge, la cancellazione dal Repertorio avviene previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica.

Art. 2
*(Modalità di gestione del Repertorio)*

1. L'ASSAM provvede alla tenuta del Repertorio nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge.

2. Possono essere iscritte alle sezioni del Repertorio, d'ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, tutte le razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e cultivar di interesse per la conservazione, coltivazione, allevamento e utilizzazione in campo agrario e forestale.

3. L'ASSAM iscrive d'ufficio nella sezione animale del Repertorio le razze e popolazioni autoctone delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina per le quali è stato riconosciuto dal competente Ministero il libro genealogico di razza o il registro anagrafico di popolazione.

4. L'ASSAM provvede, altresì, all'identificazione del materiale genetico repertoriato e all'individuazione di strutture disponibili presso le quali operare la conservazione.

5. I dati contenuti nel Repertorio sono pubblici. L'ASSAM determina le modalità di accesso ai dati medesimi rendendoli disponibili anche sul proprio sito web.

Art. 3
*(Tipologie di intervento)*

1. Nei confronti delle differenti categorie di risorse genetiche elencate nell'articolo 2 della legge, l'ASSAM esegue le tipologie di intervento sottoelencate:

a) monitoraggio del germoplasma regionale già conservato nei centri specializzati;
b) ricerca e monitoraggio delle risorse genetiche presenti sul territorio regionale non ancora repertoriate;
c) analisi morfo-fisiologica e agronomica del materiale genetico repertoriato ed eventuale analisi molecolare;
d) definizione della strategia di conservazione per ogni specie, compresa la metodica di moltiplicazione delle sementi;
e) valorizzazione del materiale genetico repertoriato e valutato per lo sviluppo di produzioni di qualità.

Art. 4
*(Rete di conservazione e sicurezza)*

1. L'ASSAM gestisce e coordina la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, istituita dall'articolo 6 della legge.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ e ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 della legge.

3. L'ASSAM predispone ed aggiorna annualmente l'elenco degli agricoltori custodi per la conservazione on farm delle varietà da conservare, individuati sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati dalle Commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 4 della legge.

4. Ogni agricoltore custode può coltivare nella stessa unità aziendale non più di una varietà per ciascuna specie salvo il caso di varietà non soggette ad impollinazione incrociata.

5. Gli agricoltori custodi che avviano la coltivazione seguendo le indicazioni relative alle strategie di moltiplicazione della semente, definite specificatamente per le singole varietà e specie e

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA CONTENENTE:**

1 - Cenni storici ed area d'origine
2 - Area di diffusione
3 - Luogo di conservazione e/o riproduzione
4 - Comportamento agronomico e caratteristiche tecnologiche ed organolettiche del prodotto
5 - Descrizione morfologica specifica
6 - Documentazione fotografica

Entità sottospecifica *(1)*: _____

Nome volgare: _____

Sinonimi: _____

Fotografie allegate n. _____

_____

*(1) razza, varietà, ceppo, ecc.*

**IV - Luogo di conservazione/coltivazione/allevamento**

Nome dell'azienda, ente, singolo cittadino, ecc. _____

_____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____

Indicare se l'entità sottospecifica in oggetto è conservata presso una Banca del Germoplasma o Orto botanico:

Banca del Germoplasma Orto Botanico

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____

Allegato
*(Articolo 1, comma 2)*

**DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO REGIONALE DEL PATRIMONIO GENETICO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2003, N. 12**

All'Agenzia per i servizi nel settore
agroalimentare delle Marche (ASSAM)
Via Alpi, 21
60131 ANCONA

Iscrizione n. _____ (a cura dell'ASSAM)

**I - Soggetto proponente**

Nome dell'ente, associazione, singolo cittadino, ecc. _____

_____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____

**II - Responsabile o tecnico di riferimento**

Nome e cognome _____

Ente di appartenenza _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____

E-mail _____

**III - Entità per cui si richiede l'iscrizione**

Famiglia: _____

Genere: _____

Specie: _____

con l'ausilio tecnico dell'ASSAM, hanno diritto ai benefici individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge.

6. L'agricoltore custode si impegna a riconsegnare all'ASSAM la quota di campione riprodotto nelle quantità stabilite dalla Commissione tecnico-scientifica. L'ASSAM, dopo aver attestato il rispetto delle disposizioni fitosanitarie, rende disponibile il campione per le necessità degli operatori e degli istituti di ricerca che ne facciano richiesta sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.

7. Gli operatori agricoli e gli istituti di ricerca, per l'utilizzo delle sementi delle varietà conservate presenti nel Repertorio, presentano domanda all'ASSAM, contenente le finalità della richiesta, il luogo della coltivazione, l'impegno a non utilizzare la quota di campione di cui al comma 6 a fini commerciali e l'autorizzazione alla verifica e al sopralluogo da parte dell'ASSAM medesimo.

8. Le sementi sono fornite dall'ASSAM secondo quanto previsto dalla Direttiva 98/95/CE, con l'addebito dei soli costi di risanamento fitosanitario.

**Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.**

**Ancona, lì** 28 OTT 2004

**Il Presidente della Giunta**